



2021/0430(CNS)

12.10.2022

PARERE

della commissione per i problemi economici e monetari

destinato alla commissione per i bilanci

sulla proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea
(COM(2021)0570 – C9-0034/2022 – 2021/0430(CNS))

Relatore per parere: Rasmus Andresen

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Con i pochi emendamenti proposti, il relatore intende rendere la decisione sulle risorse proprie adeguata alle esigenze future e aggiornata rispetto agli ultimi sviluppi a livello europeo e internazionale, con riferimento ai negoziati sul primo pilastro dell'OCSE. Gli emendamenti proposti rispecchiano l'ultimo testo di compromesso del Consiglio sulla direttiva relativa alla fissazione di un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali nell'Unione europea, in particolare l'aggiunta dei considerando 21 bis e 21 ter e dell'articolo 55 bis. Gli emendamenti tengono altresì conto delle precedenti posizioni adottate a livello di Parlamento europeo, segnatamente la relazione d'iniziativa sulla tassazione del digitale.

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per i bilanci, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di decisione Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) La presente decisione costituisce un passo importante ai fini dell'attuazione della tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie. Essa dovrebbe essere seguita da iniziative aggiuntive e complementari atte a garantire che le entrate derivanti dalle nuove risorse proprie siano almeno sufficienti per il rimborso degli interessi e del capitale dei debiti relativi a NextGenerationEU e che le implicazioni finanziarie distributive siano accettabili per tutti gli Stati membri.

Emendamento 2

Proposta di decisione Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) In considerazione dell'impegno assunto nell'ambito dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 e

della necessità di prevedere un importo adeguato di nuove risorse proprie per il rimborso dello strumento dell'Unione europea per la ripresa, la Commissione si è impegnata a presentare una proposta relativa a un secondo paniere di nuove risorse proprie entro la fine del 2023. In tale contesto, come ribadito nella comunicazione della Commissione del 20 maggio 2021 sulla tassazione delle imprese per il XXI secolo, la Commissione si è impegnata a proporre nuove risorse proprie supplementari, che potrebbero includere un'imposta sulle transazioni finanziarie e una risorsa propria legata al settore delle imprese.

Emendamento 3

Proposta di decisione Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 ter) È necessario aumentare il livello delle entrate attraverso nuove risorse proprie per far fronte ai costi di rimborso di NextGenerationEU e del Fondo sociale per il clima, che deve essere integrato nel QFP. Tuttavia, dal punto di vista giuridico e tecnico, le tre nuove risorse proprie costituiranno entrate generali nel pieno rispetto del principio dell'universalità delle entrate.

Emendamento 4

Proposta di decisione Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Per evitare effetti eccessivamente regressivi sui contributi derivanti dallo scambio di quote di emissioni, è opportuno stabilire un contributo massimo per gli Stati membri ammissibili. Per il periodo

(5) Per evitare effetti eccessivamente regressivi sui contributi derivanti dallo scambio di quote di emissioni, è opportuno stabilire **fino al 2030** un contributo massimo per gli Stati membri ammissibili.

2023-2027 sono ammissibili gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo pro capite, misurato in standard di potere d'acquisto e calcolato sulla base dei dati dell'Unione relativi al 2020, è inferiore al 90 % della media dell'UE. Per il periodo 2028-2030 dovrebbe essere utilizzato il reddito nazionale lordo pro capite del 2025. Il contributo massimo dovrebbe essere stabilito confrontando le quote degli Stati membri del totale della risorsa propria basata sul sistema per lo scambio di quote di emissioni con le quote del reddito nazionale lordo dell'Unione dei medesimi Stati membri. È opportuno stabilire un contributo minimo per tutti gli Stati membri la cui quota dell'importo totale delle risorse proprie basate sul sistema per lo scambio di quote di emissioni è inferiore al 75 % della rispettiva quota di reddito nazionale lordo dell'Unione.

Per il periodo 2023-2027 sono ammissibili gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo pro capite, misurato in standard di potere d'acquisto e calcolato sulla base dei dati dell'Unione relativi al 2020, è inferiore al 90 % della media dell'UE. Per il periodo 2028-2030 dovrebbe essere utilizzato il reddito nazionale lordo pro capite del 2025. Il contributo massimo dovrebbe essere stabilito confrontando le quote degli Stati membri del totale della risorsa propria basata sul sistema per lo scambio di quote di emissioni con le quote del reddito nazionale lordo dell'Unione dei medesimi Stati membri. È opportuno stabilire un contributo minimo per tutti gli Stati membri la cui quota dell'importo totale delle risorse proprie basate sul sistema per lo scambio di quote di emissioni è inferiore al 75 % della rispettiva quota di reddito nazionale lordo dell'Unione.

Emendamento 5

Proposta di decisione Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Nell'ottobre 2021, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e il quadro inclusivo del G20 sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili hanno raggiunto un accordo sull'assegnazione alle giurisdizioni di mercato partecipanti del 25 % degli utili residui delle grandi imprese multinazionali al di sopra della soglia di redditività del 10 % ("accordo OCSE/G20 IF Pilastro 1"). La risorsa propria dovrebbe consistere nell'applicazione di un'aliquota uniforme di prelievo alla quota degli utili residui delle imprese multinazionali riassegnata agli Stati membri [a norma della direttiva sull'attuazione dell'accordo globale sulla redistribuzione dei diritti di imposizione].

Emendamento

(7) Nell'ottobre 2021, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e il quadro inclusivo del G20 sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili hanno raggiunto un accordo sull'assegnazione alle giurisdizioni di mercato partecipanti del 25 % degli utili residui delle grandi imprese multinazionali al di sopra della soglia di redditività del 10 % ("accordo OCSE/G20 IF Pilastro 1"). La risorsa propria dovrebbe consistere nell'applicazione di un'aliquota uniforme di prelievo alla quota degli utili residui delle imprese multinazionali riassegnata agli Stati membri [a norma della direttiva sull'attuazione dell'accordo globale sulla redistribuzione dei diritti di imposizione]. ***Nonostante i ritardi iniziali, l'Unione dovrebbe adoperarsi per applicare il***

prima possibile entrambe le parti dell'accordo OCSE.

Emendamento 6

Proposta di decisione
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) L'effettiva attuazione a livello internazionale dell'accordo OCSE/G20 IF Pilastro 1 da parte di alcuni paesi terzi chiave non è garantita. Come indicato dal Consiglio ECOFIN, è necessario che la Commissione e gli Stati membri rivalutino periodicamente la situazione provvedendo se del caso alla presentazione di una proposta legislativa volta a introdurre un prelievo sul digitale o una misura analoga in assenza di progressi nell'attuazione dell'accordo OCSE/G20 IF Pilastro 1. In caso di evidente mancanza di progressi entro la fine del 2023, è opportuno presentare una proposta relativa a un prelievo sul digitale o una proposta analoga. L'OCSE mira a far entrare in vigore la convenzione multilaterale di attuazione dell'accordo OCSE/G20 IF Pilastro 1 nel 2024. Pertanto, a meno che il calendario dell'OCSE non cambi a causa di difficoltà tecniche legate al fascicolo, la suddetta proposta legislativa dovrebbe essere presentata qualora tale convenzione multilaterale non sia ratificata da una massa critica di paesi entro il 31 dicembre 2024. Il prelievo sul digitale o misura analoga dovrebbero quindi essere considerati una risorsa propria dell'Unione al fine di generare entrate entro il 2026. Tuttavia, un accordo globale è fortemente preferibile a un'azione unilaterale dell'Unione.

Emendamento 7

Proposta di decisione
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) Si prevede che le entrate del bilancio dell'Unione basate sulle proposte della Commissione relative all'attuazione dell'accordo OCSE/G20 IF Pilastro 1 saranno comprese tra 2,5 e 4 miliardi di EUR all'anno.

Emendamento 8

Proposta di decisione
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 ter) Previa consultazione del Parlamento europeo, l'adozione della presente decisione richiede l'unanimità in seno al Consiglio. La presente decisione dovrebbe entrare in vigore una volta che gli Stati membri avranno espletato le procedure per la sua approvazione conformemente alle rispettive norme costituzionali.

Emendamento 9

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Decisione (UE, Euratom) 2020/2053
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

"f) dall'applicazione di un'aliquota uniforme di prelievo pari al **75 %** delle entrate derivanti dalla vendita di certificati nell'ambito del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere istituito dal regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio³;"

"f) dall'applicazione di un'aliquota uniforme di prelievo pari al **[X %]** delle entrate derivanti dalla vendita di certificati nell'ambito del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere istituito dal regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio³;"

³ Regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere.

³ Regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere.

Emendamento 10

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 1 – lettera c

Decisione (UE, Euratom) 2020/2053

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

"g) dall'applicazione di un'aliquota uniforme di prelievo del 15 % alla quota degli utili residui delle imprese multinazionali riassegnata agli Stati membri a norma [della direttiva sull'attuazione dell'accordo globale sulla redistribuzione dei diritti di imposizione⁴].";

Emendamento

"g) dall'applicazione di un'aliquota uniforme di prelievo del 15 % alla quota degli utili residui delle imprese multinazionali riassegnata agli Stati membri a norma [della direttiva sull'attuazione dell'accordo globale sulla redistribuzione dei diritti di imposizione⁴], ***a condizione che l'accordo OCSE/G20 IF Pilastro 1 sia stato attuato con successo da una massa critica di paesi entro il 31 dicembre 2024.***";

Emendamento 11

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 1 – lettera c bis (nuova)

Decisione (UE, Euratom) 2020/2053

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

"Qualora non si applichi il primo comma, lettera g), le entrate provenienti dall'applicazione di un prelievo sul digitale o di una misura analoga negli Stati membri a norma della [direttiva sull'introduzione di un prelievo sul digitale o di una misura analoga nell'Unione] costituiscono una risorsa propria iscritta nel bilancio dell'Unione.";

Emendamento 12

Proposta di decisione Articolo 2 – comma 6

Testo della Commissione

L'articolo 1, paragrafo 1, **lettera c)**, si applica a decorrere dalla

Emendamento

L'articolo 1, paragrafo 1, **lettere c) e c bis)**, si applica a decorrere dalla

Emendamento 13

Proposta di decisione Articolo 2 – comma 7

Testo della Commissione

data di inizio dell'applicazione della [direttiva sull'attuazione dell'accordo globale sulla redistribuzione dei diritti di imposizione] oppure

Emendamento

data di inizio dell'applicazione della [direttiva sull'attuazione dell'accordo globale sulla redistribuzione dei diritti di imposizione] **o dalla data di inizio dell'applicazione della [direttiva sull'introduzione di un prelievo sul digitale o di una misura analoga nell'Unione]**, oppure

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea
Riferimenti	COM(2021)0570 – C9-0034/2022 – 2021/0430(CNS)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	BUDG 14.2.2022
Parere espresso da Annuncio in Aula	ECON 14.2.2022
Relatore(trice) per parere Nomina	Rasmus Andresen 25.1.2022
Approvazione	10.10.2022
Esito della votazione finale	+: 27 -: 1 0: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Gunnar Beck, Isabel Benjumea Benjumea, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Jonás Fernández, Claude Gruffat, Eero Heinäluoma, Stasys Jakeliūnas, Othmar Karas, Georgios Kyrtos, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Eva Maria Poptcheva, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Esther de Lange, Pascal Durand, Martin Hlaváček, Fulvio Martusciello, Andreas Schwab
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Deirdre Clune, Niclas Herbst, Ivan Štefanec

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

27	+
PPE	Isabel Benjumea Benjumea, Deirdre Clune, Niclas Herbst, Othmar Karas, Esther de Lange, Aušra Maldeikienė, Fulvio Martusciello, Lídia Pereira, Andreas Schwab, Ralf Seekatz, Ivan Štefanec
RENEW	Gilles Boyer, Pascal Durand, Engin Eroglu, Martin Hlaváček, Georgios Kyrtos, Eva Maria Poptcheva
S&D	Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira
VERTS/ALE	Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Piernicola Pedicini, Ernest Urtasun

1	-
ID	Gunnar Beck

1	0
ID	Antonio Maria Rinaldi

Significato dei simboli utilizzati:

- + : favorevoli
- : contrari
- 0 : astenuti